
STATUTO

DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO

ART. 1 - L'Associazione denominata

"IL TRALCIO ONLUS"

è un' organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), che ne costituisce segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della stessa.

L'Associazione ha la sua sede legale a SENAGO (MI).

Il Consiglio Direttivo fissa l'indirizzo all'interno del territorio dell'indicato comune e delibera le sue variazioni ogni qualvolta lo riterrà opportune.

ART. 2 - L'Associazione non ha fini di lucro e, nel rispetto dei principi costituzionali e della vigente normativa in materia, intende svolgere esclusivamente attività di assistenza sociale e socio sanitaria, e il suo scopo è specificatamente rivolto all'inserimento sociale di soggetti portatori di handicap e di sostegno alle famiglie degli stessi.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che

consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

E' vietato svolgere attività diverse da quelle di solidarietà sociale indicate.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, ma sempre nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni, avendo altresì come riferimento la legge quadro del volontariato n. 266/91 e la legge regionale lombarda del volontariato n. 1/2008.

ART. 3 - L'Associazione si pone come obiettivo e ha pertanto ad oggetto l'inserimento di tutti i portatori di handicap nella società; conseguentemente, in adempimento e nel rispetto di quanto previsto all'art. 2 per il raggiungimento degli scopi sociali, si impegna a:

a) dare vita nella società a un'espressione di solidarietà e di carità ad immagine di Cristo verso gli "Ultimi", disabili feriti nel corpo e nella psiche, promuovendo nei loro confronti attività culturali, ricreative, sportive al riguardo;

b) sostenere anche affettivamente (accogliendo nella comunità) le famiglie di tutti i ragazzi portatori di handicap o diversamente abili, favorire la conoscenza fra i loro componenti, la conoscenza dei diritti e dei servizi cui

possono accedere i portatori di handicap;

c) sensibilizzare l'opinione pubblica promuovendo, divulgando, producendo e proponendo iniziative, incontri, informazioni, dibattiti, ricerche su tematiche inerenti al problema dell'handicap;

d) stabilire e mantenere contatti con gli enti pubblici, le diverse forze sociali presenti sul territorio e con le altre associazioni aventi scopi analoghi, per ampliare la problematica ed usufruire dell'esperienza altrui;

e) adoperarsi, curare e provvedere affinché le istituzioni (ASL, Enti locali, Scuola) realizzino fino in fondo l'integrazione sociale di tutti i soggetti svantaggiati.

ART. 4 - L'Associazione svolge la propria attività attraverso la prestazione volontaria, personale, spontanea e gratuita dei propri soci, i quali operano senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività del socio-volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal diretto beneficiario dei servizi prestatigli; al socio-volontario possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

La qualità di socio-volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale intercorrente con

l'Associazione, salvo quanto eventualmente previsto dalla vigente normativa in materia.

ART. 5 - L'Associazione ha durata illimitata.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

"ART. 6 - Le entrate dell'Associazione sono le seguenti:

- a) le quote associative: ogni anno il Consiglio Direttivo stabilirà la quota associativa che verrà iscritta nel libro associati; il versamento di tale quota potrà avvenire anche in corso d'anno;
- b) l'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) dai contributi e/o liberalità e lasciti di enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da eventuali entrate per servizi prestati o erogati dall'Associazione stessa, in caso di convenzioni, accordi o contratti con Enti Pubblici e/o Privati, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- e) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) beni mobili ed immobili che sono divenuti di proprietà dell'associazione.";

ASSOCIATI O SOCI

"ART. 7 - Possono essere associati (o soci) "Ordinari"
dell'Associazione, oltre ai fondatori, tutti coloro, persone
fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono
gli scopi, ed accettano il presente Statuto e gli eventuali
regolamenti interni, a seguito di domanda motivata in base
alla quale vengono ammessi dal Consiglio Direttivo, che dovrà
giustificare il caso di diniego. All'atto di ammissione gli
associati dovranno versare la quota di associazione che sarà
annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di
associati "sostenitori", che forniscono un sostegno economico
alle attività dell'associazione, nonché nominare associati
"onorari", persone che hanno fornito un particolare contributo
alla vita dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può altresì accogliere l'adesione di
persone giuridiche, che interverranno nella persona di un solo
rappresentante designato con apposita deliberazione
dell'istituzione interessata medesima.

Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza
regime preferenziale per categorie di aderenti, per
l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti
e la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 8 - Gli associati o soci hanno tutti uguali diritti e
doveri; è espressamente esclusa la temporaneità della

partecipazione alla vita associativa.

Ove previsto per legge, la qualità di associato o socio comporta anche la responsabilità patrimoniale imperfetta.

Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire dei servizi dell'associazione solo in caso di condizioni di svantaggio, come previsto dal D.P.R. 460/97, e/o successive modifiche;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare l'eventuale contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione."

ART. 9 - La qualità di associato o socio, si perde per decesso, dimissioni, esclusione, morosità e per indegnità.

L'esclusione per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali, ovvero per svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quella dell'associazione, ovvero se il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Il provvedimento dovrà essere comunicato (con Raccomandata A.R.) all'associato o socio dichiarato decaduto o escluso, il quale, entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'assemblea con raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Per quanto riguarda il caso di dimissioni, i soci che non avranno presentato le loro dimissioni entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno, resteranno soci anche per l'intero anno successivo e obbligati al relativo versamento della quota annuale.

ART. 10 - Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Tesoriere.

AMMINISTRAZIONE

ART. 11 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio

Direttivo, composto da un numero di soci variabile da 3 (tre) a 9 (nove). Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono sempre rieleggibili dall'assemblea.

Il Consiglio, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere, che sono pure rieleggibili.

Il Segretario può essere anche persona estranea al Consiglio.

Qualora durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, che potrà confermarli in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Decade di diritto il consigliere eletto che, risulti assente per tre volte consecutive senza giustificazione.

ART. 12 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione senza alcuna limitazione, ad eccezione di quelli che la legge ovvero lo statuto riservano all'assemblea.

Esso cura la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale e l'utilizzo dei mezzi di cui l'associazione dispone per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

Il Consiglio determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo potrà prevedere un regolamento per disciplinare ed organizzare l'attività dell'associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

L'esecuzione delle delibere del Consiglio è affidata al Presidente, salvo che il Consiglio deliberi diversamente.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, essendo gratuite le cariche associative.

ART. 13 - Il Consiglio Direttivo, è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta o mediante ogni altra forma idonea a garantire l'effettiva conoscibilità dell'indizione della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante l'invio di telegramma o fax inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione, o mediante ogni altra forma idonea a garantire l'effettiva conoscibilità dell'indizione della riunione.

ART. 14 - Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

PRESIDENTE

ART. 15 - Il Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio e dell'Assemblea; cura l'esecuzione delle delibere di Consiglio

ed Assemblea, salvo che sia stato deliberato diversamente.

ART. 16 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso di sua assenza o impedimento; in tali casi, previa delibera autorizzativa del Consiglio, ha anch'esso la legale rappresentanza dell'ente.

ART. 17 - Il Tesoriere riferisce annualmente al Consiglio sulla gestione economica e, per conto dell'associazione, deve obbligatoriamente redigere il rendiconto economico e finanziario annuale al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; da detto rendiconto economico devono risultare i beni, i contributi e, successivamente, le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati. Il Tesoriere controlla il registro delle entrate e delle uscite, cura lo schedario, il tesseramento, custodisce il patrimonio ed esegue i pagamenti autorizzati dal Consiglio Direttivo.

ART. 18 - Il Segretario assiste il Presidente, ed esercita le funzioni a lui affidate dal Presidente.

Spetta al Segretario redigere, su apposito libro, il verbale delle riunioni del Consiglio, nonché il verbale delle riunioni dell'assemblea; i verbali debbono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente del Consiglio e/o dell'Assemblea (il tutto salvo i casi in cui la redazione del verbale venga affidata a notaio).

ASSEMBLEA

ART. 19 - L'Assemblea è costituita da tutti i soci: in essa

hanno diritto al voto coloro che abbiano raggiunto la maggiore età.

L'Assemblea è convocata, con lettera inviata a tutti gli associati e/o con ogni altro mezzo idoneo a garantire la conoscibilità effettiva della convocazione e a riscontrarne l'avvenuta esecuzione:

- a) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
- b) quando ne faccia richiesta almeno la metà del Consiglio;
- c) quando ne faccia richiesta un terzo degli associati regolarmente iscritti in quell'anno;
- d) almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio/rendiconto annuale.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione della relazione del Consiglio sulle attività svolte dall'Associazione;
- b) l'approvazione obbligatoria del rendiconto economico e finanziario annuale redatto dal Tesoriere;
- c) la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, con la designazione della carica di Presidente, e del Consiglio dei Revisori, se previsto;
- d) le altre delibere attinenti all'attività de "Il Tralcio Onlus" ad essa sottoposte dal Consiglio;
- e) le eventuali modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione;
- f) fissare le direttive generali per il raggiungimento degli

scopi dell'Associazione;

g) l'adozione, l'approvazione e la modificazione dei regolamenti dell'associazione.

ART. 20 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità dei consiglieri, i consiglieri stessi non hanno diritto di voto.

Per deliberare le modifiche allo statuto e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e le devoluzioni del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Ciascun associato può conferire delega scritta soltanto ad altro associato; nessuno potrà rendersi portatore che di una singola delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

ART. 21 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti, salve le diverse maggioranze stabilite dalla legge o dal presente statuto e salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

ART. 22 - Le deliberazioni dell'Assemblea possono essere prese di volta in volta come stabilito dalla maggioranza, o per alzata di mano, o per appello nominale, o a scrutinio segreto.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 23 - Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea se la stessa lo ritenga necessario, o se obbligatorio per legge. E' composto da tre membri, di provata capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

BILANCIO

ART. 24 - L'esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla stessa data dovrà presentarsi anche il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui agli artt. 2 (due) e 3 (tre) del presente Statuto.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o

regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

SCIoglimento

ART. 25 - In caso di scioglimento dell' Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, sentito l'organismo di controllo (ai sensi di legge) e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

CONTROVERSIE

ART. 26 - Tutte le eventuali controversie sociali, tra i soci e tra questi e "Il Tralcio Onlus", potranno essere sottoposte alla competenza di tre Probitari da nominarsi dall'Assemblea, per un tentativo di conciliazione.

LIBRI E REGISTRI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 27 - L'associazione deve tenere, oltre ad ogni libro e scrittura richiesta dalla legge, appositi libri nei quali dovranno essere rispettivamente riportati l'elenco degli associati, nonché le deliberazioni dell'assemblea degli associati, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, se nominato. Non sono ritenute efficaci le delibere o le risultanze che non siano state regolarmente trascritte sul debito libro e sottoscritte dal Presidente del relativo organo, o dell'Associazione.

NORMA DI CHIUSURA

ART. 28 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto
si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi
in materia.

Firmato Rosalia Binetti

Firmato Massimiliano Ugo Zappulli notaio